



SAN GIOVANNI SERVIZI SRL



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP o DPO: DATA PRIVACY OFFICER) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PRESSO LA SOCIETÀ SAN GIOVANNI SERVIZI SRL

Tra le parti:

San Giovanni Servizi s.r.l. con sede legale in Via Largo Wojtyla, 25, 66020 S.Giovanni Teatino (CH) e domiciliata ai fini del presente atto al medesimo indirizzo - P. IVA 01903620696 , in persona del Legale Rappresentante Roberto Ferraioli (nel seguito per brevità anche **"Titolare"**);

e

Avv. SANDRO DI MINCO, nato a Penne (PE) il 27/05/1966, (di seguito Prestatore o **RPD o DPO**), codice fiscale DMNSDR66E27G438L, P. IVA 02223130689.

convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il TITOLARE e il RPD/DPO relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla normativa, anche regolamentare in materia di protezione dei dati personali;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche di rango europeo, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento, da parte del RPD/DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, delle attività di Responsabile della Protezione dei Dati e, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:

- i. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- ii. sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- iii. fornire, se richiesto, un parere in merito all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- iv. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- v. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- vi. sovraintendere, sotto la responsabilità del titolare o del responsabile, alla costituzione e tenuta del registro delle attività di trattamento, costituito sulla base delle informazioni fornite dalle diverse unità organizzative della Società che si attengono alla consulenza fornita dal DPO.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dal DPO in stretto raccordo con il referente interno indicato dal Titolare, nel rispetto delle normativa vigente.
2. Il DPO si impegna a eseguire l'incarico e ogni attività allo stesso afferente o correlata osservando scrupolosamente i principi di diligenza, correttezza e buona fede.
3. Il DPO svolgerà la propria opera in piena autonomia ed indipendenza rispetto al Titolare, utilizzando i metodi, i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.
4. Il DPO, in aggiunta alle dotazioni di risorse umane messe a disposizione dal Titolare al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, si potrà avvalere di propri collaboratori, dotati di adeguate competenze in materia, che eseguiranno le mansioni affidate sotto il suo costante controllo e responsabilità.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 1 anno con scadenza al 31.12.2026

ART. 5 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL DPO

Il DPO, in qualità di Responsabile per la protezione dei dati, avrà il compito di informare e assistere il Titolare del trattamento ed i collaboratori di quest'ultimo, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, relativamente al rispetto della disciplina positiva e dei provvedimenti delle competenti Autorità in materia di protezione dei dati personali.

Il DPO può essere chiamato a fornire un proprio parere esperto in merito all'eventuale valutazione di impatto privacy, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679.

Il DPO ha il compito di relazionarsi da un lato con l'Autorità garante – nelle ipotesi di consultazione preventiva, ispezioni, data breach, ecc. – e, dall'altro, con i soggetti interessati, al fine di consentire l'esercizio dei loro diritti.

Il Titolare attribuisce al DPO, oltre ad un indirizzo di posta elettronica dedicato, eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà obbligato ad utilizzare e che, insieme ai suoi dati identificativi, verrà comunicato all'Autorità garante e verrà inserito nella documentazione rivolta ai soggetti interessati.

Il DPO si impegna a prestare la propria attività professionale con la diligenza necessaria ed opportuna, senza vincolo di subordinazione, né di orario, al di fuori di ogni impostazione di tipo gerarchico o disciplinare, con autonomia di mezzi e di organizzazione, per il perseguimento degli obiettivi descritti nel presente Contratto.

Il DPO si impegna a comunicare ogni qual volta se ne verifichi l'opportunità – tramite i canali e gli strumenti ufficiali descritti in precedenza – al Titolare, ed in particolare al vertice gerarchico di questo (art. 38, par. 3) le attività svolte e le eventuali problematiche emerse nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

ART 6 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il Titolare si impegna nel coinvolgere il DPO in ogni questione che sia afferente al suo incarico. In particolare, il Titolare fornirà al DPO tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che ritenga necessari od utili per la corretta esecuzione dell'incarico di cui al presente Contratto.

Il Titolare si impegna a mettere a disposizione del DPO le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; all'uopo è istituito presso la sede amministrativa del Titolare, in Via Largo Wojtyła, 25, 66020 San Giovanni Teatino (CH), un apposito Ufficio gestito dal Dott. Lorenzo Macelletti. Detta struttura è dotata di rete telefonica, connessione *wifi*, personal computer e archivio fornito di apposita chiave per la conservazione dei documenti. Il prima citato Ufficio avrà il compito di coadiuvare il DPO nei suoi rapporti con il

Titolare al fine di agevolare i compiti del primo.

Il Titolare, ed in particolare il suo legale rappresentante *pro tempore*, o la persona da questo designata, dovrà collaborare con il DPO al fine di dare corretta e completa esecuzione a quanto dallo stesso evidenziato in relazione all'applicazione della disciplina in materia nell'ambito della struttura di riferimento.

Il Titolare si impegna a non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti svolti nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Titolare si impegna a garantire che il DPO eserciti i propri compiti in autonomia e indipendenza, senza imporgli quindi alcuna istruzione e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto con lo svolgimento del proprio incarico o che realizzino situazioni di conflitto di interessi.

Il Titolare dichiara che le attività di trattamento fino ad oggi poste in essere rispettano i principi e le norme di legge, risultando dunque pienamente adeguate al complesso delle disposizioni specifiche della materia.

Il Titolare si riserva la facoltà di coinvolgere il DPO nelle riunioni dei vertici aziendali che comportino decisioni in merito al trattamento dei dati personali.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL DPO

Il DPO è responsabile dello svolgimento della sua prestazione, ed in particolare degli obblighi stabiliti nel precedente art. 5, con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

Il DPO non è responsabile dell'adempimento da parte del Titolare degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e dunque dell'adeguamento della struttura alla relativa disciplina.

Il DPO non è altresì responsabile, nel periodo di vigenza dell'incarico disciplinato dal presente Contratto, delle eventuali problematiche giuridiche connesse e conseguenti a precedenti inadempimenti, da parte del Titolare, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il DPO non è infine responsabile del mancato rispetto da parte del Titolare delle direttive impartite nell'esecuzione del suo incarico.

8 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

Il Titolare è responsabile dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal precedente art. 6, nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede.

Il Titolare è responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, e dunque dell'adeguamento della sua struttura alla stessa.

Il Titolare, nel periodo di vigenza del presente Contratto, è responsabile delle eventuali problematiche giuridiche connesse e conseguenti a precedenti inadempimenti della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare è responsabile dell'adempimento e della corretta esecuzione delle direttive impartite dal DPO.

ART. 9 – CORRISPETTIVI

Il valore complessivo annuale del servizio è stabilito in € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oneri fiscali e contributivi esclusi. Per le prestazioni professionali svolte al di fuori di quelle previste dal presente contratto si procederà, previo incarico verbale o scritto, ad emissione di specifica fattura.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle forniture, verrà effettuato dal TITOLARE dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 gg.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario n. 00000004306683, intestato a SANDRO DI MINCO presso la Banca UniCredit, Filiale di Piazza dell'Unione, 18, Pescara, IBAN **IT61Z0200815404000004306683**.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.

ART. 12 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente contenuto, le parti convengono che saranno innanzitutto esperiti tutti i tentativi di risoluzione delle controversie, alternativi alla via giudiziaria, a partire dall'istituto della mediazione, e che solo in caso di esito infruttuoso di essi ci si rivolgerà all'autorità giudiziaria, individuando come competente il Foro di CHIETI.

Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati al Titolare presso la sede legale in Via Largo Wojtyla, 25, 66020 San Giovanni Teatino (CH) la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari il Prestatore dichiara il proprio domicilio legale in LORETO APRUTINO (65014), VIA BERLINGUER, 10.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il DPO manterrà riservati e darà istruzione ai propri dipendenti e collaboratori affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati al Titolare.

2. Il DPO si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.

4. Corrispondentemente, il TITOLARE manterrà riservate le informazioni tecniche del DPO che fossero portate a sua conoscenza.

5. Il Titolare manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

Clausola 231

In attuazione delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla società San Giovanni Servizi S.r.l. per la prevenzione dei reati previsti nel D. L.vo n. 231/01, il Fornitore/consulente/subappaltatore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e del Committente, anche a titolo di concorso. A tal fine, il Fornitore/consulente/subappaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico adottato da San Giovanni Servizi S.r.l. reperibile sul sito della società, di cui controparte conferma di aver preso visione e cognizione.

DICHIARA

Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si conviene che la violazione da parte del Fornitore/consulente/subappaltatore, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel modello organizzativo costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi mediante lettera di raccomandata e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Il Fornitore/consulente/subappaltatore:

- *si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle condizioni alla base della stipulazione del presente contratto.*
- *dichiara e garantisce, infine, di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la PA e privati, violazione delle norme a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori etc."*

San Giovanni Teatino, lì 25.05.2026

Avv. Sandro Di Minco

San Giovanni Servizi s.r.l.

San Giovanni Servizi S.r.l.

Presidente

Roberto Ferraioli